

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DOC. G72001/A del 01/01/04

1. Premessa

1.1 Quale che sia il luogo nel quale ha sede la parte compratrice, il presente contratto di vendita sarà disciplinato dalla legge italiana con esclusione di qualsiasi altra.

2. Conclusione del contratto

2.1. Ogni offerta della Venditrice, salvo che sia sottoscritta da un suo legale rappresentante, s'intende sempre come non vincolante, salvo diversa espressa pattuizione scritta, e subordinata alla clausola "salvo approvazione della Venditrice".

2.2 Ogni modifica o integrazione al presente contratto deve tassativamente avvenire per iscritto, a pena di nullità, ed essere accettata dalla Venditrice.

3. Quantità e qualità dei Prodotti

3.1 Sono accettate tolleranze di quantità entro un massimo del 10 % in più o in meno sulla quantità indicata nel contratto.

3.2 I Prodotti debbono essere di buona qualità media rispetto alla descrizione. Sono ammesse le tolleranze considerate accettabili secondo la prassi instauratasi tra le parti e gli usi del settore.

3.3 Ove la Compratrice desideri condizionare l'accettazione della merce a controlli di qualità (perizie), dovrà farne richiesta scritta nell'ordine indicando contestualmente la persona incaricata. In caso di rifiuto della merce per asserita mancanza di qualità ogni spesa di trasporto sarà comunque a carico della Compratrice.

3.4 La Venditrice non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari requisiti o la loro idoneità ad usi particolari, se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine nel contratto stesso.

3.5 Quando si faccia riferimento a norme tecniche o regole che vengono aggiornate nel tempo e le parti non indichino una specifica versione (o data), si applica la versione in vigore al momento della conclusione del contratto, salvo che le parti convengano, in seguito, di riferirsi ad una versione più recente.

4. Termini di consegna

4.1 Il ritardo nella consegna in cui incorra la Venditrice legittimerà la Compratrice a richiedere la risoluzione del contratto soltanto ove superi le 4 (quattro) settimane. La risoluzione avrà effetto soltanto per la parte del contratto eseguita con ritardo. Qualora intenda avvalersi della risoluzione a motivo di ritardo, la Compratrice dovrà darne preventiva notizia per iscritto (anche a mezzo telefax) alla Venditrice almeno dieci giorni prima che si compiano le 4 (quattro) settimane di ritardo.

4.2 Non si considera imputabile alla Venditrice l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (ad es.: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra dichiarata o non, guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia o chiusura dell'impianto di depurazione consortile) o ad atti o omissioni della Compratrice (ad es.: mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

5. Spedizione - Reclami - Riserva di proprietà

5.1 Quali che siano le condizioni della resa scelte dalle parti, ogni rischio passa in capo al Compratore al momento della consegna della merce al primo trasportatore, presso lo stabilimento della Venditrice.

5.2 È onere della Compratrice verificare, all'atto del ricevimento della merce, lo stato dell'imballo. Eventuali reclami relativi all'imballo dovranno essere segnalati, a pena di decadenza, contestualmente allo scarico della merce per iscritto (anche a mezzo telefax) alla Venditrice.

5.3 Eventuali danni, avarie o manomissioni subite dalla merce durante il trasporto non saranno in alcun caso addebitabili alla Venditrice.

5.4 Eventuali reclami relativi alla quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere denunciati alla Venditrice per iscritto (anche a mezzo telefax), a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti presso lo stabilimento della Compratrice.

5.5 Prima della messa in lavorazione dei Prodotti (e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento degli stessi), la Compratrice dovrà procedere alle analisi ed alle prove ragionevolmente necessarie per accertare l'idoneità dei Prodotti al tipo di lavorazione e ai tipi di prodotto finito cui sono destinati. Eventuali reclami relativi a difetti apparsi in tale sede

dovranno essere notificati alla Venditrice mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di effettuazione dell'esame e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della merce. E' inteso che, scaduto tale termine, la Compratrice non potrà più denunciare eventuali difetti che sarebbero apparsi se avesse effettuato le prove indicate sopra.

5.6 Nel caso in cui eventuali difetti appaiano nel corso della lavorazione, questa dovrà essere sospesa immediatamente e i Prodotti non ancora messi in lavorazione dovranno essere messi da parte per la verifica dei difetti. Eventuali azioni per vizi non potranno essere fatte per Prodotti messi in lavorazione dopo che sono apparsi eventuali vizi occulti, salvo che la Venditrice ritardi irragionevolmente la verifica dei Prodotti.

5.7 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto alla Compratrice di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

5.8 La Venditrice conserva la proprietà dei Prodotti fino al totale pagamento degli stessi. La Compratrice si impegna a prestare la propria assistenza affinché siano prese le misure eventualmente necessarie per proteggere il diritto di proprietà della Venditrice. La riserva di proprietà non incide sul passaggio del rischio come disciplinato all'art.5.1.

6. Prezzi e condizioni di pagamento

6.1 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, la Compratrice sarà tenuta a corrispondere alla Venditrice un interesse di mora al saggio previsto dall'art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

6.2 La Compratrice non è autorizzata ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. per pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con la Venditrice.

6.3 Il mancato pagamento da parte della Compratrice nei termini convenuti anche di una sola rata del prezzo pattuito darà facoltà alla Venditrice, a sua semplice scelta, di pretendere l'immediato pagamento dell'intero, dunque con decadenza della Compratrice dal beneficio del termine; di sospendere le consegne in corso e/o di considerare risolto il contratto.

6.4 Qualora abbia motivo di temere che la Compratrice non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, la Venditrice potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria).

6.5 Costituisce fondato motivo per la Venditrice di temere il mancato pagamento anche la mancanza o la riduzione di garanzia assicurativa

6.6 Nel caso di un aumento superiore al 10% del prezzo della materia prima, è in facoltà della Venditrice, previo avviso alla Compratrice, di aumentare proporzionalmente il prezzo delle pelli finite.

6.7 Il mancato pagamento o regolamento di una partita di merce consegnata, autorizza fin d'ora la Venditrice, e fatto salvo quanto sopra previsto, a sospendere le consegne successive, con salvezza di danni ed interessi, e senza responsabilità alcuna verso la Compratrice.

7. Clausola solve et repete

7.1 In ogni caso la Compratrice non potrà mai sospendere i pagamenti per contestazioni sulla merce e per qualsiasi altra vertenza o motivo, valendo la presente come clausola solve et repete.

7.2 La Compratrice pertanto dovrà, alle scadenze convenute per i pagamenti, procedere alla loro effettuazione a semplice richiesta della Venditrice.

8. Garanzia per vizi

8.1 La Venditrice è tenuta a sostituire i Prodotti o a concedere una adeguata riduzione del prezzo in presenza di vizi, mancanza di qualità o difetti di conformità dei Prodotti ad essa imputabili, purchè gli stessi le siano stati denunciati tempestivamente ai sensi dell'art. 5. La scelta tra sostituzione e riduzione del prezzo spetterà alla Venditrice, essendo inteso, però, che la sostituzione non sarà comunque ammissibile per quei Prodotti che non si trovino più nello stato originale (imballo compreso quando la contestazione riguardi la condizione dello stesso) o quando questa appaia irragionevolmente onerosa rispetto alla riduzione del prezzo.

8.2 La Venditrice sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetti di conformità dei Prodotti, unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi o alla riduzione del prezzo, come previsto all'art.8.1. È inteso che tale garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni responsabilità ulteriore della Venditrice (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai prodotti forniti (ad esempio: mancato guadagno, rimborso delle spese per la sostituzione dei componenti già incorporati in altro prodotto ecc.).

9 Spese

9.1 Tutte le eventuali spese del presente contratto, comprese quelle di fatturazione, IVA, e per eventuali bolli e cambiali sono a carico della Compratrice.

10 Rappresentanti e agenti della Venditrice

10.1 Gli agenti e rappresentanti della Venditrice non muniti di espresso potere di rappresentanza della stessa non possono vincolare la venditrice. Inoltre, se non espressamente autorizzati, non hanno diritto ad incassare il prezzo dei prodotti, che quindi dovrà essere versato solo alla Venditrice, nè possono ricevere dichiarazioni relative all'esecuzione del contratto o reclami, che pertanto vanno sempre fatti direttamente alla Venditrice.

11 Foro competente

11.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere il ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria Italiana e competente sarà il Tribunale di Vicenza con esclusione di qualsiasi altro.

11.2 Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni della legge italiana e, in mancanza di disposizioni di legge riguardanti il caso, gli Usi del settore nella Provincia di Vicenza risultanti dall'apposita raccolta pubblicata dalla Camera di Commercio di Vicenza. Il solo testo di contratto riconosciuto valido tra le parti è quello redatto in lingua italiana.

Arzignano, li _____

Timbro e firma della Compratrice

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli Artt. 1341 e 1342 c.c. la Compratrice dichiara di aver attentamente letto e di espressamente accettare tutte le condizioni generali di vendita soprascritte ed in particolare:

art. 1 Premessa

art. 2 Conclusione del contratto

art. 3 Quantità e qualità dei Prodotti

art. 4 Termini di consegna

art. 5 Spedizione – Reclami – Riserva di proprietà

art. 6 Prezzi e condizioni di pagamento

art. 7 Clausola solve et repete

art. 8 Garanzia per vizi

art. 9 Spese

art. 10 Rappresentanti e agenti della Venditrice

art. 11 Foro competente

Arzignano, li _____

Timbro e firma della Compratrice
